



03.03.2017

Adunanza del giorno _____

61

N. _____

Oggetto: Disciplinare operativo per la nomina e il funzionamento delle commissioni giudicatrici interne nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessione, in attuazione degli artt. 77, comma 12, e 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di marzo alle ore 10:00 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti **Assessori**:

MALAFIOLIA Francesca
DE ANGELIS Tiziana
PIACENTI D'UBALDI Vittorio
BUCARI Stefano
GIACCHETTI Emilio

Pres.	Ass.
P	
P	
P	
P	
P	

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio:
per 15 gg. consecutivi
a decorrere dal **13 -03- 2017**

LA GIUNTA COMUNALE

TERNI

13 -03- 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

con D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, entrato in vigore in data 20.04.2016, è stato emanato il nuovo "Codice degli appalti pubblici e delle concessioni" in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- ai sensi dell'art. 217 del D.lgs. 50/2016, dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice, è stato abrogato il vecchio codice dei contratti, D.Lgs. 163/2006; mentre le disposizioni di cui al D.P.R. 207/2010, Regolamento di Attuazione ed Esecuzione, sono abrogate con effetto dagli atti attuativi di cui al nuovo Codice, oppure, ove non richiamate, dal 19.04.2016;

- la piena attuazione del D.lgs. 50/2016 è subordinata all'emanazione di numerosi provvedimenti, successivi: vari decreti ministeriali, diversi d.p.c.m., 1 D.P.R., molteplici linee guida/atti ANAC ed 1 atto AGID;

- che, tra l'altro, con riferimento alla Commissione di Aggiudicazione, l'art. 77, comma 1, del D.lgs. 50/2016, dispone che:

"nelle procedure di affidamento di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice,

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

Per l'esecuzione o per conoscenza ai Dipartimenti e alle Direzioni:

TUTTI I DIRIGENTI
- Uff. Contratti
- Segretario Generale
- Ass. Bucari

COMUNE DI TERNI

13 MAR. 2017

Protocollo n° 34988
CAT. A CL. 6 FS. 4

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto";

- che, sempre il medesimo articolo, al comma 3, stabilisce che i commissari siano scelti:

- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016, "tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78...";
- in caso di appalti di importo inferiore alle soglie di cui al cit. art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche "tra componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione";

- che gli artt. 77, comma 12, e 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016, prescrivono inoltre che:

"Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante";

Preso atto che l'ANAC con Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 (pubblicata in G.U. n. 283 del 3.12.2016) ha emanato le Linee Guida n. 5, di attuazione dell'art. 78, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici".

Considerato che tali linee guida rimandano l'operatività dell'Albo all'adozione da parte dell'Autorità di un Regolamento di cui al punto 1.2 delle Linee Guida (procedure informatiche, modalità di gestione e funzionamento dell'albo, comunicazioni, periodo transitorio), previa adozione di un D.M. di cui al comma 10 dell'art. 77 del Codice (tariffa di iscrizione all'albo e compenso massimo commissari), da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione delle linee guida in G.U., nonché alla deliberazione della stessa ANAC (entro 3 mesi dalla pubblicazione del Regolamento) che dichiari operativo l'albo e superato il periodo transitorio di cui all'art. 216, comma 12 del Codice;

Tenuto conto anche delle Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (art. 31, comma 5), approvate con Deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 (pubblicata in G.U. n. 273 del 22.11.2016), in materia di "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".

Considerato che essendo, allo stato, vigente il periodo transitorio di cui all'art. 216, comma 12, del Codice, si rende urgente ottemperare alle disposizioni sopra richiamate, al fine di poter procedere da parte dell'Ente all'affidamento dei contratti di appalti o di concessioni.

Nella vigenza del regime transitorio ex art. 216, comma 12, richiamato nelle Linee Guida ANAC n. 5 citate, e tenendo conto di quanto evidenziato nelle citate linee guida sui compiti attribuiti alla Commissione giudicatrice e al RUP, si stabiliscono le seguenti linee di indirizzo aventi ad oggetto "nomina e funzionamento delle commissioni giudicatrici interne nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessione, in attuazione degli artt. 77, comma 12, e 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016":

Articolo 1 – Nomina della commissione

Il Dirigente che ha adottato la determinazione a contrarre nomina i componenti della commissione giudicatrice mediante apposito atto da adottarsi successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Articolo 2 – Composizione della commissione

2

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

La commissione è composta da un numero dispari di componenti compreso tra tre e cinque, in funzione della particolare complessità della valutazione delle offerte.

E' presieduta dal Dirigente/Responsabile del Servizio che ha adottato la determinazione a contrarre. Gli altri membri della commissione sono individuati, di norma tra i dirigenti e dipendenti cat. D, in relazione alle specifica professionalità e sulla base di principi di rotazione, nell'ambito dell'intero Ente, con riferimento all'oggetto dell'appalto.

Qualora non disponibile internamente la professionalità necessaria, il Dirigente inoltra ad Università, Centri pubblici di Ricerca e Amministrazioni pubbliche, un invito a indicare un proprio dipendente idoneo e disponibile a far parte della commissione. Nel caso di assenza di disponibilità, il Dirigente pubblica sul profilo del committente per almeno 15 giorni consecutivi un avviso per le candidature degli aspiranti commissari, procede ad una estrazione in seduta pubblica dei soggetti ammessi e designa gli esperti che faranno parte del collegio.

In caso di Commissari non dipendenti dell'A.C., il pagamento avverrà a mezzo di un "gettone omnicomprensivo" per la partecipazione ad ogni seduta, l'entità del quale dovrà essere quantificata preventivamente nell'avviso.

Art. 3 – Requisiti dei componenti

I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto stesso.

Non devono altresì trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 77, commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima seduta della commissione di gara, devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette cause di incompatibilità.

Art. 4 – Attività preliminare del RUP

Nelle procedure di gara, il RUP, assistito da 2 testimoni e da un segretario verbalizzante - c.d. seggio di gara - in seduta pubblica, esamina la documentazione amministrativa (c.d. Busta A), attiva il soccorso istruttorio, se necessario, e, con propria comunicazione, pubblica sul sito del Comune di Terni, "Profilo del Committente", nella sezione "Amministrazione Trasparente", l'elenco degli offerenti ammessi e degli offerenti esclusi.

Quindi trasmette tutto quanto attiene le offerte tecniche ed economiche (Buste B e C) alla Commissione giudicatrice.

Art. 5 – Attività della commissione

In una prima seduta pubblica la Commissione giudicatrice apre i plichi contenenti le offerte tecniche, al fine di procedere alla verifica dei documenti prodotti, alla sottoscrizione dei medesimi e alla redazione del verbale in cui i detti documenti sono distinti.

In una o più sedute riservate, valuta le offerte tecniche (c.d. Busta B) e procede alla assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito.

In successiva seduta pubblica, dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, verbalizza la graduatoria risultante, procede alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, D.lgs. 50/2016 ovvero indica al RUP le offerte che, secondo le previsioni dell'art. 97, comma 6, appaiono,

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE
Siti Leopoldo Di Girolamo

sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.

Art. 6 – Verifica della congruità delle offerte

Il RUP verifica la congruità delle offerte in tutti i casi previsti e/o che ritenga opportuni. La stazione appaltante, nei casi di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, può prevedere nel bando di gara in via eccezionale e con congrua motivazione che il RUP, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, possa o debba avvalersi dell'ausilio di una commissione nominata ad hoc ovvero della struttura di supporto che dovesse essere individuata dall'A.C., mentre nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, prevede nel bando di gara che il RUP verifichi la congruità delle offerte con il supporto della commissione giudicatrice, come riportato nelle Linee Guida n. 3 dell'ANAC, par. 5.3, ultima parte, e nelle Linee Guida n.5, par.1.1, sub 5) e 8)”.
Visti gli artt. 77,78 e 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016;
Vista la Deliberazione ANAC n. 1096 del 26.10.2016, di approvazione delle Linee Guida n. 3;
Vista la Deliberazione ANAC n. 1190 del 16.11.2016, di approvazione delle Linee Guida n. 5;
Visto l'art. 107 del D.lgs. 267/2000;
Visto l'art. 134, comma 4, D.lgs. 267 del 18-08-2000.
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 09.02.2017 dal Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici – Gestione del Territorio Dott. Ing. Renato Pierdonati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000 in data 09.02.2017;
Per quanto sopra premesso e considerato.

Con voti unanimi

DELIBERA

1. Di fare proprie ed approvare tutte le premesse e considerazioni di cui sopra;
2. Di approvare il seguente disciplinare operativo avente ad oggetto “nomina e funzionamento delle commissioni giudicatrici interne nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessione, in attuazione degli artt. 77, comma 12 e 216, comma 12 del D.lgs. 50/2016”:

Articolo 1 – Nomina della commissione

Il Dirigente che ha adottato la determinazione a contrarre nomina i componenti della commissione giudicatrice mediante apposito atto da adottarsi successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Articolo 2 – Composizione della commissione

La commissione è composta da un numero dispari di componenti compreso tra tre e cinque, in funzione della particolare complessità della valutazione delle offerte.
E' presieduta dal Dirigente/Responsabile del Servizio che ha adottato la determinazione a contrarre.

4

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE
Sen. Leopoldo Di Girolamo

Gli altri membri della commissione sono individuati, di norma tra i dirigenti e dipendenti cat. D, in relazione alle specifiche professionalità e sulla base di principi di rotazione, nell'ambito dell'intero Ente, con riferimento all'oggetto dell'appalto.

Qualora non disponibile internamente la professionalità necessaria, il Dirigente inoltra ad Università, Centri pubblici di Ricerca e Amministrazioni pubbliche, un invito a indicare un proprio dipendente idoneo e disponibile a far parte della commissione. Nel caso di assenza di disponibilità, il Dirigente pubblica sul profilo del committente per almeno 15 giorni consecutivi un avviso per le candidature degli aspiranti commissari, procede ad una estrazione in seduta pubblica dei soggetti ammessi e designa gli esperti che faranno parte del collegio.

In caso di Commissari non dipendenti dell'A.C., il pagamento avverrà a mezzo di un "gettone omnicomprendente" per la partecipazione ad ogni seduta, l'entità del quale dovrà essere quantificata preventivamente nell'avviso.

Art. 3 – Requisiti dei componenti

I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferrisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto stesso.

Non devono altresì trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 77, commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima seduta della commissione di gara, devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette cause di incompatibilità.

Art. 4 – Attività preliminare del RUP

Nelle procedure di gara, il RUP, assistito da 2 testimoni e da un segretario verbalizzante - c.d. seggio di gara - in seduta pubblica, esamina la documentazione amministrativa (c.d. Busta A), attiva il soccorso istruttorio, se necessario, e, con propria comunicazione, pubblica sul sito del Comune di Terni, "Profilo del Committente", nella sezione "Amministrazione Trasparente", l'elenco degli offerenti ammessi e degli offerenti esclusi.

Quindi trasmette tutto quanto attiene le offerte tecniche ed economiche (Buste B e C) alla Commissione giudicatrice.

Art. 5 – Attività della commissione

In una prima seduta pubblica la Commissione giudicatrice apre i plichi contenenti le offerte tecniche, al fine di procedere alla verifica dei documenti prodotti, alla sottoscrizione dei medesimi e alla redazione del verbale in cui i detti documenti sono distinti.

In una o più sedute riservate, valuta le offerte tecniche (c.d. Busta B) e procede alla assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito.

In successiva seduta pubblica, dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, verbalizza la graduatoria risultante, procede alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, D.lgs. 50/2016 ovvero indica al RUP le offerte che, secondo le previsioni dell'art. 97, comma 6, appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.

Art. 6 – Verifica della congruità delle offerte

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Carlo Amic

Il Rup verifica la congruità delle offerte in tutti i casi previsti e/o che ritenga opportuni.

La stazione appaltante, nei casi di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, può prevedere nel bando di gara in via eccezionale e con congrua motivazione che il RUP, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, possa o debba avvalersi dell'ausilio di una commissione nominata ad hoc ovvero della struttura di supporto che dovesse essere individuata dall'A.C., mentre nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, prevede nel bando di gara che il RUP verifichi la congruità delle offerte con il supporto della commissione giudicatrice, come riportato nelle Linee Guida n. 3 dell'ANAC, par. 5.3, ultima parte, e nelle Linee Guida n.5, par.1.1, sub 5) e 8)".

3. Di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, ritenuto che ricorrono particolari motivi di urgenza, così come richiamati nelle premesse, al fine di rendere immediatamente operative le linee di indirizzo in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ARONCA



IL PRESIDENTE

Sc. Leopoldo Di Giandomo

